

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 421

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria

14/04/2024 - 04:04

Indice

1. DDL S. 421 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 421	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	13
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023	14
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023	22
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 14 (ant.) del 29/03/2023	25
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023	26
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 04/04/2023	42
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 19 (pom.) del 18/04/2023	43
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/05/2023	44
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/05/2023	45
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 16/05/2023	52

1. DDL S. 421 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 421

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 421

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGANELLA , MARTI , ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MINASI , MURELLI , PIROVANO , POTENTI , PUCCIARELLI , SPELGATTI , STEFANI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria

Onorevoli Senatori. - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha definito l'educazione finanziaria come il processo mediante il quale i consumatori e gli investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni e all'istruzione, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario. L'educazione finanziaria viene considerata una competenza di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie, anche le più semplici, che si ritiene di assumere nella vita.

Ne consegue l'importanza fondamentale dell'alfabetizzazione finanziaria quale strumento di cittadinanza attiva, che si concretizza in un continuo processo di apprendimento che possa andare oltre l'acquisizione di informazioni.

La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo di questo indispensabile insieme di competenze, abilità e conoscenze, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema dell'importanza di un corretto rapporto con il denaro e con i suoi possibili impieghi.

Il principale obiettivo dell'educazione finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte. E tutto questo può essere realizzato attraverso la costruzione di competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro e il suo valore, unitamente a una adeguata percezione e gestione dei rischi. Peraltro, la finalità dell'educazione finanziaria non è quella di formare dei tecnici della materia o di sollecitare il futuro perseguimento, a livello terziario, di studi specialistici in tali materie, bensì quella di irrobustire le capacità e le competenze di base della popolazione nel suo insieme, in sostanza dei futuri cittadini, che lavorano, risparmiano, investono e partecipano alle decisioni collettive, cogliendone le implicazioni economiche per sé stessi e per la società cui appartengono.

Sempre più, nel complesso mondo di oggi, ogni cittadino è chiamato alla responsabilità individuale nel compiere scelte che risultano determinanti per il proprio futuro e benessere, come la gestione oculata delle proprie risorse, la difesa del patrimonio, la tutela della salute e della vecchiaia. Sono, poi, rilevanti le relazioni esistenti tra scelte individuali, sistema economico-finanziario e società, considerando anche i vincoli esterni - congiunturali e strutturali - che possono influire su tali scelte. Infine, si sottolinea quanto, anche in campo finanziario, sia cruciale possedere appropriate competenze digitali per orientarsi nella gestione dei flussi informativi, tra cui quelli provenienti dal mondo informatico, tenendo anche conto della rilevanza attuale e prospettica dei supporti digitali nelle decisioni relative ai servizi finanziari e alla fruizione dei medesimi.

Molti Paesi stanno già sostenendo investimenti, spesso consistenti, per iniziative volte ad accrescere l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione. Al riguardo, si evidenzia l'accento che, a livello internazionale, è stato posto sull'importanza attribuita all'educazione finanziaria come elemento di benessere e sulle migliori strategie per promuoverla. Nel 2012 i Paesi del G20, infatti, hanno riconosciuto la rilevanza del coordinamento dell'azione, avallando gli *OECD-INFE High-Level Principles on National Strategies for Financial Education*. Tali raccomandazioni sottolineano la necessità di una strategia nazionale di educazione finanziaria, ovvero di un quadro unitario che ne riconosca l'importanza, identifichi un centro di coordinamento, favorisca la cooperazione tra più organismi, definisca obiettivi misurabili e un piano di azione per raggiungerli.

Anche l'Italia ha attivato una cabina di regia per l'educazione finanziaria. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), istituito nel 2017, ha l'obiettivo di promuovere e coordinare iniziative volte ad incrementare la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. Con l'istituzione del Comitato Edufin anche l'Italia si è così dotata di una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ponendosi l'obiettivo di creare un ecosistema che favorisca condizioni per iniziative coordinate ed efficaci.

Il presente disegno di legge intende continuare questo percorso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

L'articolo 1, nell'enunciare i principi e le finalità, tipizza il concetto di cittadinanza economica, il cui esercizio consapevole risulta cruciale per il benessere finanziario dei cittadini, ma richiede lo sviluppo di attitudini, conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche informate, mettere in atto azioni efficaci per migliorare il proprio benessere e perseguire l'obiettivo di un soddisfacente livello di sicurezza finanziaria personale.

Inoltre, si stabilisce che l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche persegue la finalità di sviluppare la conoscenza e le competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro, un consapevole e responsabile impiego di prodotti e servizi finanziari, nonché a creare un modello economico sostenibile e a incrementare la conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali.

L'articolo 2 prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge. Le istituzioni scolastiche prevedono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone anche le ore dedicate per ciascun anno di corso che non possono essere inferiori a 33 nella scuola secondaria di secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del predetto curriculum. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione finanziaria, un docente con compiti di coordinamento. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto di valutazioni periodiche e finali mediante la formulazione della proposta di voto espresso in decimi.

Al fine di individuare specifici traguardi e obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici, l'articolo 3 prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione e del merito assumendo a riferimento le seguenti tematiche: la disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; la formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; gli elementi fondamentali di diritto bancario; l'educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; la formazione di base in materia di ambiente finanziario.

All'articolo 4 viene stabilita la rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 5 prevede, con l'obiettivo di accompagnare l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria nelle attività educative e didattiche, la formazione del personale negli istituti scolastici. Al fine di comprendervi tali attività, si prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'articolo 6 dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali. I comuni, altresì, possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

L'articolo 7 prevede che venga presentata dal Ministro dell'istruzione e del merito, con cadenza biennale, una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari al fine di inserire, in tutti i percorsi di studi, un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge prevede misure e interventi volti a introdurre l'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria nel sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di permettere agli studenti di conseguire la cittadinanza economica.

2. Ai fini della presente legge, per « cittadinanza economica » si intende l'insieme delle capacità e competenze che, nel rispetto delle regole del vivere civile, permettono al cittadino di effettuare scelte consapevoli in materia economica fondate sulla conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influenzano tali scelte, con lo scopo di contribuire al benessere economico individuale e sociale.

3. L'insegnamento dell'educazione finanziaria contribuisce a formare cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte in campo finanziario, cogliendone le implicazioni economiche per sé stessi e per la società a cui appartengono.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche sviluppa la conoscenza e le competenze utili a:

a) avere un corretto rapporto con il denaro e il suo valore unitamente a un'adeguata percezione e gestione dei rischi;

b) facilitare un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, tra cui i servizi finanziari digitali;

c) sviluppare un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore economico e sostenibilità sociale;

d) conoscere le istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali.

Art. 2.

(Educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

2. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: « storico sociali ed economiche » sono sostituite dalle seguenti: « storico sociali, economiche e finanziarie ».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione finanziaria, un docente con compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione finanziaria.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente, con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 3.

(Sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici e obiettivi di apprendimento)

1. In attuazione della presente legge, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, in riferimento alle seguenti tematiche:

- a*) disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni;
- b*) formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze;
- c*) elementi fondamentali di diritto bancario;
- d*) educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari;
- e*) formazione di base in materia di ambiente finanziario.

Art. 4.

(Rimodulazione dell'organico dell'autonomia conseguente all'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado)

1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri per lo Stato.

Art. 5.

(Formazione del personale negli istituti scolastici)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge è destinata alla formazione dei docenti per l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria. Il Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo del presente articolo.

Art. 6.

(Iniziativa extra-scolastiche territoriali)

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3 della presente legge, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica degli orari scolastici al fine di inserire, in tutti i percorsi di studi, un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso, composto di 9 articoli, reca deleghe legislative al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Il provvedimento - prosegue il relatore - dà attuazione ad alcune disposizioni della legge di bilancio 2022 e, con riguardo agli anziani non autosufficienti, mira a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Il disegno di legge riconosce il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e fa proprio il principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. In virtù dell'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Entrando nel merito dell'articolato, il Relatore rileva che l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, mentre l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega. Fra questi ultimi, segnala: i) la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; ii) la promozione e la valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali; iii) la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana.

L'articolo altresì istituisce il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Soffermandosi sulla composizione del CIPA, il Relatore segnala che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che ne fanno parte il Ministro per lo sport e i giovani, oltre che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli

affari regionali, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Nell'ambito della composizione del Comitato, non è dunque prevista la partecipazione ordinaria del Ministro della cultura. Al riguardo, il Relatore ritiene opportuno che la Commissione di merito ne valuti l'inserimento.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Tali decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto, fra l'altro, con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'università e della ricerca, nonché dell'istruzione e del merito.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, il Relatore segnala, fra l'altro, la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, nonché la promozione di percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita. Quanto ai principi e criteri direttivi relativi agli interventi per la solidarietà e la coesione fra le generazioni, si sofferma sui seguenti: i) il sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali, tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; ii) la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, all'interno del curriculum dello studente, le esperienze significative di volontariato, anche al fine del riconoscimento dei crediti scolastici (la norma di delega fa riferimento alle esperienze maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio); per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi universitari.

L'articolo 4 contiene la disciplina di delega relativa all'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del PNRR. I decreti legislativi in oggetto sono adottati, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Dando, inoltre, conto dei contenuti dell'articolo 5, il Relatore osserva che esso reca la delega al Governo, da esercitare entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. A tal fine è introdotta, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che la richiedano, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Richiama, conclusivamente, alcune statistiche, tratte dal [Dossier](#) dei Servizi Studi di Senato e Camera sul provvedimento in titolo, che testimoniano l'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla riforma in esame e, di conseguenza, l'esigenza ineludibile di una sollecita approvazione della stessa, al fine di rispondere agli impellenti bisogni della popolazione anziana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che per la prima volta reca una disciplina organica di interventi in favore della popolazione anziana, in cui trova

esplicito rilievo anche l'esigenza di soddisfacimento dei bisogni culturali. Al riguardo, giudica importante che il Governo abbia fatto proprio un testo legislativo, già elaborato dall'Esecutivo che lo ha preceduto, con cui si dà attuazione ad una delle riforme contenute nel PNRR.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica ha la parola il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl), che condivide l'estremo rilievo del provvedimento in titolo e del ruolo della cultura nell'ambito delle politiche in favore delle persone anziane. Il Relatore dichiara di fondare tale convincimento anche sulla base della propria esperienza politica maturata svolgendo l'incarico di assessore ai servizi sociali nel Comune di Bari. Illustra, infine, uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), intesa ad integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, includendo anche il Ministro della cultura.

La sottosegretaria FRASSINETTI dichiara di condividere la proposta di parere appena illustrata. Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del Relatore è posto ai voti ed accolto.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la convergenza unanime della Commissione sul voto favorevole testè effettuato.

[\(411\)](#) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando in premessa che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra gli sfidanti obiettivi che lo connotano, la riforma del sistema della proprietà industriale, nella convinzione che per stimolare gli investimenti più innovativi occorranO adeguati interventi di sostegno proprio agli investimenti in innovazione e beni immateriali.

Il primo passaggio si è registrato con il decreto ministeriale del giugno 2021, a firma del Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* onorevole Giorgetti, che costituiva la prima tappa attuativa del PNRR in materia di proprietà industriale e nel quale venivano disegnate le traiettorie per raggiungere determinati *standard* di protezione, diffusione e applicazione della proprietà industriale.

Al riguardo, il Relatore rammenta i seguenti obiettivi: i) migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale; ii) incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; iii) facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza; iv) garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; v) rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.

Le successive tappe al decreto menzionato riguardavano - prosegue il Relatore - la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), nonché la previsione di incentivi su brevetti, marchi e disegni.

Il Relatore evidenzia che la parte di PNRR appena richiamata è tra quelle che più riguardano i sistemi produttivi più creativi ed è spesso vittima di processi di contraffazione. Proprio la creatività ha sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresenta un fattore distintivo delle produzioni "Made in Italy", che si basano più sulla qualità che sulla quantità: "il bello" italiano è un valore originario, frutto di secoli di storia, arte, sapienza scientifica, culturale, manuale, agroalimentare.

Del resto, in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Pil e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati persino migliori rispetto ai livelli medi registrati nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Tale patrimonio immateriale, ad avviso del Relatore, va difeso con tutti gli strumenti possibili e uno di questi strumenti è proprio l'implementazione della riforma del Codice della proprietà industriale in esame, che ha recepito anche diverse proposte formulate da Confindustria, che è finalizzata ad una maggiore armonizzazione Comunitaria e che mira a rafforzare la tutela dei diritti e a semplificare le procedure burocratiche.

Fondamentalmente il disegno di legge in esame va ad incidere sul Codice della proprietà industriale e sul testo unico in materia di imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642.

Entrando nel merito delle innovazioni più significative recate nel provvedimento in titolo, si sofferma dapprima sulle novità in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, richiama il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette, così come la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

Il Relatore richiama altresì l'abolizione del "*professor privilege*". In proposito, rileva che la titolarità delle invenzioni non è più del singolo professore o ricercatore, ma dell'ateneo o ente di ricerca. In questo modo, l'Italia si allinea agli altri Paesi europei, semplificando la gestione dei brevetti nei rapporti tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, così favorendo forme di partenariato che creano sinergia virtuosa tra mondo della ricerca e mondo della produzione. Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, si stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Si sofferma inoltre sulla procedura di registrazione, sottolineando la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della stessa domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, in modo da assicurare la piena tutela già dalla data di deposito, anche in caso di mancato pagamento immediato. Si registra dunque uno snellimento delle procedure di registrazione e una maggiore semplificazione grazie agli strumenti di identificazione digitale e posta certificata.

Dà inoltre conto delle disposizioni relative all'effettività della tutela. Segnala, in proposito, la maggiore durata della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (da 2 a 4 anni), in modo da garantire maggiore continuità e limitare i costi legati all'avvicendamento dei componenti.

Richiama altresì la previsione del ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge, per la effettiva garanzia dei marchi DOP; la possibilità, sempre in tema di maggiore lotta alla contraffazione, di procedere a sequestri e richieste inibitorie anche durante eventi fieristici; la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; la revisione degli importi vigenti in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale.

Il Relatore conclude sottolineando che il disegno di legge in titolo costituisce un intervento normativo che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo, garantendo velocità, snellimento procedure e, al contempo, certezza dei diritti e delle tutele.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere una valutazione favorevole su un provvedimento frutto peraltro dell'elaborazione del Governo *protempore* nella scorsa legislatura, ritiene opportuno che il parere che il Relatore si appresta a sottoporre alla Commissione tenga conto di alcune specifiche criticità riguardanti l'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, invita a distinguere tra i contratti di sviluppo e ricerca e i contratti per attività conto terzi, affinché questi ultimi siano esclusi dalla disciplina in esame e a far sì che la proprietà intellettuale eventualmente generata sia, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti. Inoltre, segnala l'opportunità di chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la richiamata disciplina non debba trovare applicazione alle invenzioni poste in essere dagli studenti e dai dottorandi. Conclusivamente, ritiene che la struttura di appartenenza dell'inventore debba comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto entro tre mesi, e non sei (peraltro persino con possibilità di proroga) come previsto nel disegno di legge in titolo, qualora all'invenzione collaborino studenti o dottorandi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare, nella seduta di domani, uno schema di parere nel quale tener conto anche delle sollecitazioni del senatore Crisanti. Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(288) Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(421) PAGANELLA e altri. - *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge n. 288, d'iniziativa della senatrice Sbroolini, e il disegno di legge n. 421, a firma del senatore Paganella, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 288, osserva che esso reca contenuti analoghi al disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, di cui la Commissione ha già avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 158, anch'esso del senatore Damiani. Esso mira, nello specifico, ad introdurre l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, reca novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa proprio all'insegnamento dell'educazione civica, del medesimo tenore di quelle già illustrate con riguardo al disegno di legge n. 155.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 421, rileva che esso si compone di nove articoli e prevede l'introduzione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Precisa che, a differenza di altri disegni di legge che provvedono all'istituzione del suddetto insegnamento integrandolo con l'insegnamento dell'educazione civica, il provvedimento in esame reca un'articolata e autonoma disciplina del nuovo insegnamento dell'educazione finanziaria.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, il quale individua la principale finalità del disegno di legge nel conseguimento, da parte degli studenti, della "cittadinanza economica", intesa come il complesso delle capacità e competenze che - nel rispetto delle regole del vivere civile - consentono al cittadino di effettuare scelte consapevoli e responsabili in materia economica e finanziaria.

Il nuovo insegnamento, infatti, con l'obiettivo di contribuire al benessere economico individuale e sociale, sviluppa la conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che sono alla base di tali scelte.

Fornisce, altresì, la capacità di percepire le implicazioni economiche delle scelte medesime sia in relazione a sé stessi sia in relazione alla società.

Evidenzia che l'articolo reca, poi, un elenco dettagliato delle finalità e dei principi dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, che sono individuati: nel conseguimento di un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, di un'adeguata percezione dei rischi connessi all'utilizzo del denaro e della capacità di gestirli; nel favorire un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, ivi compresi i servizi finanziari digitali; nella promozione di un modello economico sostenibile, nel quale possano coniugarsi creazione di valore economico e sostenibilità sociale; nell'acquisizione della conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale istituisce, con decorrenza dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ne stabilisce la disciplina.

Sottolinea che l'insegnamento dell'educazione finanziaria - avente ad oggetto lo sviluppo della conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio - è qualificato come "trasversale". Ricorda, al riguardo, che "trasversale" è qualificato anche l'insegnamento dell'educazione civica dalla legge n. 92 del 2019. Specifica che, al fine di includere le competenze finanziarie tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti, viene novellato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che le Regioni sono tenute ad assicurare nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si sofferma sulle previsioni in base alle quali le istituzioni scolastiche promuovono il suddetto insegnamento e inseriscono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, nel rispetto delle soglie minime di 33 ore annue nella scuola secondaria di secondo grado e di 100 ore complessive nel curriculum verticale del primo ciclo.

Detta disposizione prevede, inoltre, che l'insegnamento sia svolto nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e consente agli istituti scolastici di avvalersi, per raggiungere il predetto orario, della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità, previste dal regolamento di disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Le disposizioni in esame dispongono che il nuovo insegnamento sia affidato, in contitolarità, a più docenti, a uno dei quali è attribuita una funzione di coordinamento, e consentono alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse dell'organico dell'autonomia.

Al dirigente scolastico spetta verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla legislazione vigente. Ai fini dell'espressione della valutazione, il docente coordinatore formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dagli altri docenti.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni in esame, il Ministero dell'istruzione e del merito è incaricato di promuovere la creazione di Reti di scuole (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

L'articolo stabilisce, infine, che dall'attuazione delle illustrate disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso reca disposizioni relative agli obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici.

Nello specifico, l'articolo attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione di tali obiettivi con riferimento alle seguenti tematiche: disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; elementi fondamentali di diritto bancario; educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; formazione di base in materia di ambiente finanziario.

L'individuazione degli obiettivi di apprendimento tiene conto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, delle iniziative innovative riguardanti gli ordinamenti degli studi e delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 11 e 12 del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Detta individuazione è effettuata, altresì, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017.

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 4, il quale provvede alla rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, l'articolo dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale con cui è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015), con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, destini gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economico-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica.

Ciò nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto delle disposizioni di razionalizzazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico recate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Prevede, inoltre, che il suddetto personale sia assegnato prioritariamente ai licei.

Al Ministero dell'istruzione e del merito è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4, da effettuare entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché la comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5, specifica che - nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015) - esso provvede allo stanziamento di un milione di euro annui da destinare alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 5 dispone, altresì, l'aggiornamento del richiamato Piano nazionale di formazione, al fine di ricomprendervi la formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Fa menzione, quindi, dell'articolo 6, il quale prevede l'integrazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria con iniziative extra-scolastiche, tra le quali la formazione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di attuazione di tali forme di integrazione, nonché la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche potranno collaborare.

La disposizione stabilisce che, tra tali criteri e requisiti, sia inclusa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3.

Ai Comuni è conferita facoltà di promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

In merito all'articolo 7, ricorda che esso prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge. La disposizione avanza, in prospettiva, l'ipotesi di una eventuale modifica degli orari scolastici, al fine di inserire un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria in tutti i percorsi di studi.

Richiama indi gli articoli 8 e 9, i quali recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il Relatore propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella, già avviata, dei disegni di legge nn. 155 e 158, e preannuncia l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione, l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e l'esigenza di individuare una modalità procedurale condivisa per il seguito della discussione congiunta, inclusa la possibilità di demandare ad un Comitato ristretto la definizione di un testo unificato.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella dei disegni di legge nn. 155 e 158.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2, includendo il Ministro della cultura.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1º marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.

Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1º marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi. Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con

svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.

Il [PRESIDENTE](#) concede indi la parola al senatore [MENIA](#) (FdI), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.

Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.

Anche il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.

Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.

Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'*iter* di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.

Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 14 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13

(Sospensione: dalle ore 12,25 alle ore 12,30)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) E DELLA DIRETTRICE DEL COMITATO EDUFIN,
INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", d'iniziativa della senatrice Liliana Segre ed altri, è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il 22 marzo 2023.

Propone di avviare l'esame sin dalle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana. Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la settimana prossima la Commissione riprenderà l'esame dell'Affare assegnato n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti del personale scolastico) e segnala che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso alla Presidenza un contributo scritto da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Tale documentazione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PIRONDINI (M5S) e la senatrice D'ELIA (PD-IDP) chiedono che nella programmazione della Commissione, a partire dalle prossime settimane, trovi maggior spazio l'esame di provvedimenti e lo svolgimento di procedure presentate dai Gruppi di opposizione, a differenza di quanto accaduto nella corrente settimana, peraltro riservata alle attività delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE, nel fornire rassicurazioni in merito alla richiesta appena avanzata, precisa che la scelta di concentrare l'attività della Commissione della corrente settimana in una sola seduta, peraltro assunta su indicazione di un Gruppo diverso da quello di appartenenza, ha inevitabilmente ridotto anche lo spazio per l'esame di provvedimenti sostenuti dalle forze politiche di maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana (n. 34)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (n. 36)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n. 120. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Ricorda, innanzitutto, che il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Fa presente che la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed evidenzia che, successivamente, la programmazione è stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (atti del Governo nn. 264, 265 e 266 della XVIII legislatura). Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021.

Passa indi a dar conto, dei quattro schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 33, evidenzia che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 600.000 euro per l'anno 2020, delle risorse destinate a interventi di accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo originario, pari a 1.100.000 euro, viene quindi rideterminato in 500.000 euro.

In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (Bari) che non registra risorse per l'annualità 2020.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 34, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. Si propone, nello specifico, una riduzione, pari a 91.000 euro per l'anno 2019, delle risorse destinate alla realizzazione del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro, è quindi azzerato.

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo, Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019.

Richiama quanto segnalato dalla relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto in merito al trasferimento del laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo all'interno di Palazzo Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati - si legge nella citata relazione - "a favore del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto".

Passa, quindi, all'illustrazione dello schema di decreto di cui all'atto n. 35, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023,

per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'"Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI): conclusione progettazione ed esecuzione" siano, invece, destinate alla "Revisione bombole di azoto impianto spegnimento automatico" (non presente tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame).

Precisa che la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Espone, infine, i contenuti dello schema di decreto di cui all'atto n. 36, il quale propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 1", siano destinate ad un intervento relativo al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 2". Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.

Specifica che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto.

Conclude con la segnalazione che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento relativo alla "Realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano - 2", con risorse di 95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per il piano -1 della stessa).

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti del Governo in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 33 è posta ai voti e approvata.

Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 34 è posta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore sull'atto del Governo n. 35 è posta ai voti e approvata.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, è infine posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 36.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nel corso della seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha adottato un nuovo testo unificato (NT2), al quale sono stati riferiti gli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Informa, inoltre, che sul nuovo testo unificato si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere. Dichiarata, quindi, aperta la illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando che l'emendamento 1.3 è diretto a inserire l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale tra le finalità di organizzazione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe.

In relazione all'emendamento 1.4, precisa che esso è orientato a considerare, unitamente al popolo giuliano-dalmata, tutte le altre popolazioni del territorio che hanno subito sofferenze.

L'emendamento 1.5 è finalizzato a specificare che le atroci sofferenze in argomento hanno avuto luogo anche nel corso della Seconda guerra mondiale.

Per quanto concerne l'emendamento 1.7, pone in luce l'importanza di fare riferimento al recente studio ministeriale nel quale si sono tracciate linee guida per la didattica della frontiera adriatica.

Infine, in relazione all'emendamento 1.10, fa presente che ulteriori soggetti associativi, rispetto a quelli menzionati nel nuovo testo unificato, svolgono rilevanti attività relative alle vicende dell'esodo, a sostegno delle quali sarebbe opportuno devolvere parte dei finanziamenti previsti.

Interviene, quindi, il senatore [MENIA](#) (FdI) per illustrare l'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario.

Specifica che la proposta emendativa incide sugli articoli 3 e 4 della legge n. 92 del 2004, in primo luogo, allo scopo di posticipare di dieci anni il termine, in scadenza nell'anno 2024, entro il quale può essere presentata domanda per la concessione, ai parenti dei soggetti infoibati o soppressi mediante fucilazione o annegamento (ovvero nelle altre forme previste dalla legge), delle medaglie a titolo onorifico consegnate presso il Quirinale o presso le Prefetture.

Sottolinea, al riguardo, l'elevato valore morale delle suddette insegne metalliche, circa un migliaio delle quali sono state già conferite.

Aggiunge che la proposta di novella all'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 mira, altresì, qualora i soggetti infoibati o scomparsi non abbiano più parenti in vita, a consentire ai sindaci dei loro Comuni di nascita, ovvero alle associazioni riconosciute degli esuli nella ipotesi in cui il Comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, la presentazione della domanda per la consegna della medaglia.

Il [PRESIDENTE](#), dichiarata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, concede la parola al relatore per l'espressione del parere sulle proposte emendative.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), dopo essersi riservato di esprimersi successivamente in merito alla proposta 1.1, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.11, nonché parere favorevole sulla proposta 1.7, a condizione che essa sia riformulata sopprimendo il riferimento alle linee guida del 20 ottobre 2022. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.10.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Relatore.

Chiede brevemente la parola il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale, dopo aver ricordato il supporto concretamente fornito dal proprio Gruppo nell'esame dei provvedimenti in titolo di cui condivide le finalità, con riferimento alle proposte emendative della propria parte politica sulle quali è stato espresso parere contrario, invita il Relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento, anche alla luce di eventuali riformulazioni condivise che si dichiara disponibile a valutare. Specifica che l'invito è rivolto nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti dei provvedimenti in esame, nonché tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.

Dopo che il senatore [MENIA](#) (FdI) ha svolto talune considerazioni sulle ragioni che rendono condivisibile l'espressione del parere contrario del relatore e avanzato alcuni suggerimenti, il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) propone riformulazioni delle proposte 1.4, 1.5 e 1.7 (pubblicate in allegato), sulle quali il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) manifesta il consenso del proprio Gruppo. Con riferimento alla proposta emendativa 1.10, il senatore [MENIA](#) (FdI) sottolinea che i soggetti

beneficiari dei contributi ai sensi del nuovo testo unificato rivestono un essenziale e insostituibile ruolo ai fini della conservazione della memoria dell'esodo.

Interviene, al riguardo, anche il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), per precisare che le attività delle associazioni, aventi sede in Slovenia e in Croazia, già fruiscono di specifiche risorse ad esse attribuite dalle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, oggetto anche di recenti rifinanziamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva, sul punto, che, al fine di non frammentare le risorse disponibili, si è reso necessario circoscrivere il numero dei soggetti destinatari dei finanziamenti a fronte delle molteplici richieste di contributo pervenute da realtà operanti in diverse parti del territorio nazionale nell'ambito in argomento.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) ribadisce - anche a nome della senatrice Rojc che, nel Gruppo del Partito democratico, rappresenta i territori dell'Alto Adriatico - l'importanza di includere tra i beneficiari delle risorse stanziati centri di ricerca che svolgono con autorevolezza la loro attività scientifica e i cui organi direttivi sono ricoperti da soggetti che hanno vissuto in prima persona le vicende del confine orientale.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto che sull'emendamento 1.10 permane il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, auspica che il testo unificato in esame, eventualmente emendato, possa comunque registrare una convergenza unanime.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato costituito un Comitato ristretto.

Comunica in proposito che sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Marcheschi per Fratelli d'Italia, Rosso per Forza Italia, Elena Testor per la Lega, Guidi per i Civici, Cecilia D'Elia per il Partito democratico, Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Giusy Versace per Azione-Italia Viva, Elena Cattaneo per le autonomie e Liliana Segre per il Misto.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato ristretto, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato per i provvedimenti in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) esprime l'auspicio che il Comitato possa giungere in tempi ristretti alla definizione di un testo normativo condiviso dai Gruppi parlamentari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a lunedì 27 marzo alle ore 12.

Informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(288) Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione

dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(421) PAGANELLA e altri. - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avviato un ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge in titolo, con l'intervento di rappresentanti della Consob e di Edufin. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni e delle successive saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

G/403/1/7

[Sironi](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle Scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (A.S. 403),

premessò che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Scuola primaria, e, al tempo stesso, l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico;

la formazione sportiva rappresenta, nel medesimo tempo, uno strumento privilegiato e insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, e per la promozione delle pari opportunità;

considerato che:

in Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, sei edifici scolastici su dieci nonché il 38,4 per cento dei «complessi scolastici» non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva;

inoltre, la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle Scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, le province in cui si registra la maggiore concentrazione di minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico, con insistenti, evidenti squilibri Nord-Sud, tanto che, tra le 10 province con meno palestre scolastiche, ben 9 risultano situate nel Mezzogiorno;

per promuovere, supportare e incentivare la pratica sportiva nella Scuola è dunque necessario dare piena attuazione alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici», in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 2019, n. 86, ovvero procedendo - d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Osservatorio dell'Anagrafe scolastica nazionale - a un censimento del fabbisogno disponibile, nonché a una ricognizione circa le necessità di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di strutture esistenti, e alla realizzazione di palestre, piscine, campi da gioco o altre infrastrutture sportive di cui poter usufruire, anche allestendo spazi innovativi non convenzionali già esistenti all'interno dei plessi scolastici, quali aule inutilizzate e altri spazi, o all'esterno, come nel caso dei cortili;

valutato che:

solo in tal modo si potrà garantire quella integrazione strutturale tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive dilettantistiche, come dichiarato e auspicato nel testo del disegno di legge in

titolo, che è condizione propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché - attraverso programmi di «tempo pieno per lo sport» e di «scuola aperta», e mediante l'organizzazione di tornei pomeridiani inter-scolastici, eventi, incontri e manifestazioni, possa essere avversata la dispersione scolastica, sostenuta l'inclusione e incentivata ad ampio spettro la partecipazione e la promozione dell'attività sportiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane finalizzate alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici» presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, ovvero alla creazione di palestre, piscine, campi da gioco, e alla ristrutturazione di beni infrastrutturali già esistenti, anche con particolare riferimento alla scuola primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1

1.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico» con le seguenti: «l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico».

1.2

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la formazione sportiva quale» inserire le seguenti: «strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, nonché quale».

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «valori fondamentali» inserire le seguenti: «per l'inclusione, l'equità, il benessere psico-fisico degli studenti, e».

1.4

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della personalità giovanile e» con le seguenti: «della personalità e per la promozione delle pari opportunità, ovvero».

1.5

[Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «espressione della personalità giovanile e quali», inserire le seguenti: «strumenti per l'inclusione scolastica e sociale, nonché quali».

1.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché».

1.7

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'integrazione strutturale» con le seguenti: «la proficua collaborazione».

1.8

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» con le seguenti: «culturale, sportivo, competitivo».

Art. 2

2.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)»;*

b) *all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il CONI,».*

2.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale (CONI)»;*

b) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».*

2.3

[Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.», inserire le seguenti: «, del CONI e del CIP».

2.4

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il Presidente della Repubblica è invitato a presiedere la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8, che ha luogo al termine della fase nazionale dei Giochi».*

2.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e non statali» con la seguente: «e paritarie».

2.6

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», inserire le seguenti: «assicurando un'equa rappresentanza di genere».

2.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo delegato».

2.8

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «a titolo individuale» inserire le seguenti: «e di classe».

2.9

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese documentate, direttamente connesse alla partecipazione ai Giochi della gioventù, sostenute dalle famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro, sono finanziate mediante le risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

2.10

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Sopprimere il comma 4.

2.11

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 4.

2.12

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[Versace](#)

Al comma 5, inserire le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «specializzata»;*

b) *sostituire le parole: «studenti diversamente abili» con le seguenti: «studenti con disabilità».*

2.14

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, dopo le parole: «La Presidenza della Repubblica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

2.15

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «dell'ultimo anno».

2.16

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «risultati vincitori» con le seguenti: «che abbiano raggiunto il podio in una disciplina».

2.17

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 8.

2.18

[Versace](#)

Al comma 8, inserire alla fine le parole: «ed ai Giochi paralimpici della Gioventù (European Para Youth Games - EPYG)».

Art. 3

3.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei "Giochi", ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali su tutto il territorio nazionale e si articola a livello regionale in strutture denominate "Commissioni regionali" composte da rappresentanti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in Commissioni provinciali composte dagli stessi rappresentanti di livello regionale.».

3.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «e della società Sport e salute S.p.A.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* «La società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»

3.3

[Versace](#)

Inserire le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e della società Sport e Salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del CIP»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «Sport e Salute S.p.A.», *inserire le seguenti:* «il CONI e il CIP».

3.4

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e salute S.p.A.» *con le seguenti:* «, della società Sport e salute S.p.A. e delle principali federazioni sportive».

3.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ANCI».

3.6

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si svolge in tre fasi: la prima riguardante i giochi di istituto, cui potranno partecipare tutti i discenti delle classi 4ª e 5ª della Scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come "festa dello sport". Questa fase dovrà coinvolgere tutte le classi, i docenti e finanche i genitori nell'organizzazione dell'evento. Coloro che primeggeranno nelle singole discipline, individuali e a squadra, avranno accesso alla fase comunale, dove si contenderanno il primato cittadino, per accedere poi alla terza fase, quella provinciale, attraverso la quale curare e valutare le capacità di progressione tecnica, e che permetterà poi di avviare alla vera e propria pratica sportiva. La seconda sezione, denominata "Giochi della gioventù 'Giulio Onesti' "», è riservata agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado e si svolge anch'essa secondo lo schema previsto per la Scuola primaria, attraverso fasi di istituto, comunali e provinciali, per poi arrivare a una fase regionale e a una nazionale, rispettivamente articolate in due sessioni, estiva e invernale».

3.7

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni.»

3.8

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «agonistica» con la seguente: «sportiva».

3.9

[Testor](#), [Marti](#), [Paganella](#), [Romeo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.10

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Ai commi 3, 4 e 5, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, agli articoli 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.11

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.12

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.13

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.14

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che abbiano raggiunto almeno il podio in una disciplina».

Art. 4

4.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei Coordinatori di educazione fisica degli Uffici scolastici regionali (USR) e degli Enti Locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano i protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, tra i quali, a titolo esemplificativo, Federazioni sportive, Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.»

4.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal quarto anno della scuola primaria» con le seguenti: «dalla scuola primaria».

4.3

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «si associano» con le seguenti: «nell'ambito della propria autonomia, possono associarsi»;*

b) *al comma 3, sopprimere la lettera f);*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati, ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste».*

4.4

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si associano,» con le seguenti: «si collegano in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

4.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».

4.6

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole «Negli istituti scolastici della scuola primaria» con le seguenti: «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole* «Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado,» *con le seguenti:* «Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La partecipazione degli studenti ai corsi di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».

4.7

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Iannone](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «i corsi» *con le seguenti:* «le attività»;

b) *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ai corsi» *con le seguenti:* «alle attività»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «al Ministero dell'istruzione e del merito» *inserire le seguenti:* «e al Dipartimento per lo Sport»;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* «degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» *con le seguenti:* «di tutti gli studenti».

4.8

[Russo](#), [Marcheschi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, le ore di educazione motoria affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, fin dalla scuola primaria, sono potenziate rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione motoria, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale;

b) le modalità di valorizzazione dello stato economico dei docenti».

4.9

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;».

4.10

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.11

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.12

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito e nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129».

4.13

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate linee guida contenenti obiettivi, finalità, requisiti, criteri e modalità, oltre che modelli di schemi generali, per la stipula dei protocolli di cui al comma 1».

4.14

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive».

4.15

[Aloisio](#), [Naturale](#)

Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «interessati».

4.16

[Versace](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» con le seguenti: «con disabilità».

4.17

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva come strumento di crescita della persona, anche a contrasto dell'abbandono scolastico precoce in età adolescenziale e per ridurre i divari sociali e territoriali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate specifiche linee guida per stabilire criteri e modalità inerenti alla concessione, da parte degli Enti locali titolari, delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, in particolare ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. A tal fine, le linee guida di cui al presente comma individuano modalità per la promozione della stipula di specifici Patti educativi di comunità».

4.0.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Giochi della Gioventù, della cultura, dell'inclusione, dell'ambiente)

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare le attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip), una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, quali, a titolo esemplificativo, il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging*, attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti di cui al presente articolo».

Art. 5

5.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.2

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le seguenti: «delle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

5.3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le attività di cui all'articolo 4 sono realizzate dagli organismi sportivi, sulla base dei protocolli di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, in coordinamento con le istituzioni scolastiche firmatarie dei predetti protocolli, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, Enti locali, province, Regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, che svolgano attività non in contrasto con la finalità educativa promossa nei contesti scolastici. Per le finalità di cui al presente comma, quota parte del Fondo di cui al comma 1, fino a un massimo del 25 per cento degli stanziamenti annualmente previsti, è assegnata annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle istituzioni scolastiche autonome statali. Le modalità di ripartizione sono individuate con il decreto di cui al secondo periodo, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.4

[Rosso](#), [Occhiuto](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

5.5

[Pirondini](#), [Naturale](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [317](#), [533](#), [548 NT2](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dal popolo giuliano-dalmata» con le seguenti: «dalle popolazioni».

1.5 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «a seguito» con le seguenti: «a causa».

1.7 (testo 2)

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

VERSACE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

(Sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,15)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA E
DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), INTERVENUTI IN MERITO ALL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE
FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 19 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI FINANZIARI (ANASF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI (OCF) IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI
(INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR ROBERTO SOMMELLA, DIRETTORE DELLA RIVISTA
MILANO FINANZA, E DEL DOTTOR GIUSEPPE GHISOLFI, CONSIGLIERE DEL GRUPPO
EUROPEO CASSE DI RISPARMIO (ESBG), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO
DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 34 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Tenuto conto che sono state svolte le principali audizioni in sede di Ufficio di Presidenza dei soggetti indicati dai Gruppi riguardanti l'Affare assegnato n. 66 (sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrale) e che la Commissione sarà impegnata nelle prossime settimane nello svolgimento di ulteriori procedure informative (tra cui l'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica all'ordine del giorno dell'odierna seduta), il [PRESIDENTE](#) propone, d'intesa con il relatore, senatore Pironcini, che la Commissione proceda a richiedere ai soggetti non ancora intervenuti in audizione un contributo scritto da rendere entro il 19 maggio prossimo.

Propone inoltre, d'intesa con il relatore dei disegni di legge nn. [155](#) e abbinati concernenti l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, senatore Rosso, di convocare un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni e di chiedere ai restanti soggetti un contributo scritto da rendere nel medesimo termine del 19 maggio. Circa l'opportunità che la procedura informativa si concluda in tempo utile, il Presidente fa presente che la Commissione finanzia si accinge ad avviare l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa sul sostegno della competitività dei capitali (Atto Senato n. [674](#)), che contiene una norma proprio in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. La Commissione sarà pertanto chiamata ad esprimere un parere su quel provvedimento e, in quell'occasione, ad assumere un orientamento di sintesi della propria posizione, maturata anche alla luce della procedura informativa.

Su entrambe le proposte concorda la Commissione.

Con riferimento al disegno di legge n. [614](#) (Istituzione del Museo della Shoah in Roma), il [PRESIDENTE](#) rende noto che alla scadenza del termine delle ore 12 di oggi sono stati presentati tre emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Atto Senato n. [685](#)). Tale provvedimento sarà esaminato a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Propone infine che nel corso delle medesime sedute sia avviato il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7ª Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT, già autorizzata dal Presidente del Senato. Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione illustrativa al provvedimento in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha la parola il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl), il quale propone l'espressione di un parere favorevole sull'Atto in esame.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel rilevare che il provvedimento è stato redatto con la finalità di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio, richiamata dal Relatore nel proprio intervento, fa presente che esso incide prevalentemente sulla disciplina riguardante le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascun degli Istituti storici. Dichiarata di non poter condividere le novità introdotte con riguardo alla procedura prevista per l'individuazione del Presidente della Giunta, che pur riducendo la discrezionalità in capo al Ministro della cultura, nella sostanza confermano che la nomina del Presidente spetta al Governo, con evidenti riflessi sull'autonomia della Giunta da un punto di vista scientifico ed organizzativo. Per tale ragione, a nome del proprio Gruppo, preannuncia il voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta accolta dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" (n. 67)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 4)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver presentato, nel corso della precedente seduta, un nuovo schema di risoluzione con il quale aveva inteso raccogliere molti dei suggerimenti formulati dai Gruppi.

Avverte che in data odierna sono pervenute osservazioni da parte del Gruppo del Partito democratico anche sul nuovo testo dello schema di risoluzione, di cui dà conto. In particolare, fra le richieste di modifica del dispositivo, si sofferma su quella relativa alla lettera f) del punto n. 1, in cui si chiede che l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico diretti a prevenire e gestire le situazioni di conflitto siano definiti su indicazione dei collegi dei docenti. Nel ritenerla condivisibile, la recepisce riformulando conseguentemente lo schema di risoluzione in un ulteriore nuovo testo, pubblicato in allegato.

Quanto alle altre osservazioni, che non ritiene di poter accogliere, richiama le seguenti: la richiesta di sopprimere la lettera a) del punto n. 3 del dispositivo, riguardante iniziative per l'inasprimento delle pene nel caso in cui alcuni atti illeciti siano perpetrati nei confronti di insegnanti. Al riguardo, osserva che l'impegno ad inasprire le pene è ritenuto, dalla propria parte politica, un punto irrinunciabile; il suggerimento di rafforzare le figure del docente *tutor* e del docente orientatore, prevedendone una per classe o una per ogni gruppo di dieci alunni. In proposito, l'attuazione di tale impegno presupporrebbe un investimento ingente di risorse da sottrarre ad altri impegni nel settore della scuola; l'introduzione delle figure dell'educatore e del pedagogista.

Relativamente alle ulteriori osservazioni, sostiene che esse possano essere discusse più

opportunamente nel corso dell'indagine conoscitiva sulla povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, che la Commissione si accinge, proprio nell'odierna seduta, ad avviare con l'audizione del Ministro per l'istruzione e il merito. Nello specifico, il Presidente richiama le richieste dirette: ad estendere anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2023, n. 63, con riguardo alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto; a rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione in materia di orientamento nell'ottica di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica; ad ampliare le attività formative, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento per rafforzare le competenze dei docenti, anche per lo svolgimento della funzione di docente *tutor*; a riconsiderare le norme in materia di definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica, al fine di ridurre il numero degli alunni per classe, aumentare il numero delle classi in ogni scuola e garantire la presenza diffusa e capillare delle scuole su tutto il territorio nazionale. Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità a convergere sulla lettera a) del punto n. 3 del dispositivo a condizione che essa sia riformulata nel senso di chiedere al Governo di valutare la possibilità di un inasprimento delle pene.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ribadisce il convinto apprezzamento per il metodo seguito dal Presidente relatore, che ha accolto molti dei suggerimenti avanzati dal proprio Gruppo nel testo dello schema di risoluzione illustrato nella precedente seduta. Ritiene tuttavia che anche nell'attuale formulazione siano presenti talune criticità. Al riguardo, lamenta il mancato riferimento all'esigenza di rafforzare il "tempo scuola" e a sostenere maggiori investimenti nel settore. Avrebbe altresì ritenuto opportuna una specifica menzione alle figure dell'educatore e del pedagogo, previste nel disegno di legge n. 28, relativo al "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", in corso di discussione in Commissione. Ciò premesso, sottolinea che la principale contrarietà della propria parte politica riguarda l'approccio punitivo sotteso al punto n. 3), lettera a), del dispositivo dello schema di risoluzione. Conclusivamente propone che lo schema sia messo ai voti per parti separate, al fine di assicurare la convergenza della propria parte politica sulla premessa e su alcuni condivisibili impegni nei confronti del Governo, recati nel dispositivo.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa quindi alla votazione per parti separate del nuovo schema di risoluzione, come riformulato.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori per deliberare, approva all'unanimità le premesse e i punti nn. 1 e 2 del dispositivo.

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva, a maggioranza, la lettera a) del punto n. 3 del dispositivo, all'unanimità la lettera b) e a maggioranza la lettera c).

La Commissione approva indi, all'unanimità, il punto n. 4 del dispositivo e, in esito a distinta votazione, a maggioranza, il nuovo schema di risoluzione nel suo complesso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione del Ministro dell'istruzione e del merito

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il ministro VALDITARA, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP), [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [CASTIELLO](#) (M5S), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [Giusy VERSACE](#) (Az-IV-RE), [Carmela BUCALO](#) (FdI) e [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

Ai quesiti posti risponde il ministro VALDITARA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica inoltre che la documentazione che sarà acquisita nel corso della procedura informativa in titolo sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67
(DOC. XXIV, N. 4)**

La 7a Commissione del Senato,
premesse che:

l'allarmante aumento degli episodi di violenza e bullismo di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che in qualche caso ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

come ricordato, il 15 marzo scorso, dal Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell'audizione, "quello della violenza all'interno delle scuole è un tema che sta molto a cuore anche alla Commissione europea" che "si è soffermata più volte sul tema della violenza e in particolare del bullismo (perché quest'ultimo ne è una fattispecie)" nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti;

con la nota dell'8 febbraio 2023 inviata ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, il Ministro Valditara ha preso atto di un innegabile e allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico che si verificano all'interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni, e ha sottolineato come questi episodi costituiscano "atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio";

tali episodi, che si stanno diffondendo in modo esponenziale, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";

tali episodi sono indizi dell'enorme carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato tutto il mondo della scuola e le sue componenti. A questo proposito, il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile del 2021 ha indicato come sia peggiorata la salute mentale della popolazione tra i 14 e i 19 anni, un carico di sofferenza che oggi la Scuola, in assenza di risorse e delle competenze necessarie, non riesce ad affrontare in modo adeguato;

occorre poi sottolineare come ogni episodio di violenza non possa essere letto quale fatto individuale concernente il rapporto tra il singolo studente e il singolo docente, ma deve essere considerato un "fatto collettivo" che riguarda la Scuola nella sua interezza e, di conseguenza, la società nella sua interezza e la nostra democrazia;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità e autorevolezza alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio psicologico sociale e culturale delle studentesse e degli studenti, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

ad essere screditato, infatti, è il ruolo sociale dei docenti a causa anche della bassa retribuzione rispetto al lavoro che svolgono dentro e fuori la Scuola e nonostante il loro lavoro non sia paragonabile a nessun altro poiché riguarda la formazione della persona e chi lo svolge ha fondamentali responsabilità etica e sociale, come stabilito dalla stessa Costituzione;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato:

è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deprecabili da parte degli studenti non risulti efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, motivo per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

alcuni dei soggetti auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire alla Scuola l'autorevole ruolo che le spetta, quale istituzione fondante della comunità democratica;

considerato altresì che Piero Calamandrei, in un discorso pronunciato nel III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950, disse: "La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. (...) Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la Scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la Scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue (...). La Scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente";

impegna il Governo:

- 1) a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti:
 - a) monitorare gli episodi di violenza e bullismo commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza;

- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio;
 - d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa vigente;
 - e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
 - f) incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, su indicazione dei colleghi dei docenti, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;
 - g) riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;
- 2) a prevedere e attuare campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
- 3) a sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a:
- a) modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti;
 - b) introdurre nelle scuole la figura dello psicologo che potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona, sulla base delle diverse situazioni territoriali;
 - c) promuovere la figura del docente tutor e del docente orientatore anche con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria;
- 4) ad adottare le iniziative necessarie per provvedere ad un reale riconoscimento professionale ed economico dei docenti all'altezza del compito da loro svolto quotidianamente.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [614](#)

G/614/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 614, recante: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma",

premesso che:

al netto dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 1 prevede che - al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah, nonché realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma - il Ministero della cultura partecipa della «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

il comma 2 dispone che, alla gestione del Museo di cui al comma 1, provveda la medesima Fondazione Museo della Shoah, posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che ne programma le attività, anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che:

secondo quanto dichiarato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, il Museo - che «si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo, come lo Yad Vashem di Gerusalemme» - «intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell'Olocausto»;

preso atto che:

si registra una sempre più avvertita necessità di diffusione e «trascrizione» di linguaggi e saperi estetici diversi che collaborino e si sostengano l'un l'altro, nonché di nuove strategie comunicative che sappiano aprire gli spazi espositivi e museali a una nuova narrazione, entro la metaformosi in atto da «musei di collezione» a «musei di connessione», da semplici «contenitori di opere» a potenziali «disseminatori di storie»,

impegna il Governo:

a favorire, incrementare e promuovere, in sinergia con il Ministero e con tutti i soggetti interessati, anche con iniziative di carattere normativo, un dialogo costruttivo viepiù attraverso vere e proprie forme di «gemellaggio» con le principali istituzioni culturali europee - dallo Jüdisches Museum di Berlino e di Praga alla Fabbrica di Schindler a Cracovia, per citarne solo alcune fra le più note e prestigiose - al fine contribuire a definire sempre più dettagliatamente la mappa dell'Europa concentrazionaria e dei «viaggi della memoria», in ampiezza e profondità, nonché continuare a trasmettere e dare valore a ogni forma di testimonianza legata alla storia dell'Olocausto.

Art. 1

1.1

[Mieli](#), [Marcheschi](#), [Malan](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: ", che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri."

1.3

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 3, sostituire le parole: ", che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri." con le seguenti: ". La programmazione delle attività museali spetta a un Comitato scientifico i cui componenti sono indicati dagli organi della Fondazione."

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE PROFESSIONALE
(ANIEF) SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO
DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.